TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 18

R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 12

Nel giorno in cui ha termine la sessione, il presidente della Corte d'assise ne avverte anche telegraficamente il primo presidente della Corte d'appello, il quale personalmente o per mezzo di un consigliere da lui delegato, ripone nella prima urna le schede degli assessori estratti, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale dell'operazione.

Le schede, invece, che sono state estratte dal presidente della Corte d'assise dalla seconda urna, esistente presso il Tribunale del luogo in cui e' stata convocata la sessione, vengono riposte dal presidente medesimo nell'urna stessa alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale, da inviarsi al primo presidente della Corte d'appello nel giorno successivo a quello dell'operazione.

Versione in vigore dal 28 novembre 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-18-r-decreto-legge-5-luglio-1934-n-1162-art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it